

**REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO
DI NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 07/02/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 31/10/2024

Art. 1
Finalità

1. Il Comune di Mezzana riconosce, sostiene e promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Mezzana i cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento:

- a) per almeno 20 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- b) per un massimo di 150 ore per mese.

2. Il sostegno corrisponde ad un sussidio orario erogato, in via indiretta e per il tramite del gestore del servizio Tagesmutter, alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3
Modalità di calcolo del contributo

1. Il Comune determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f), della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF).

3. L'entità del sostegno economico sarà determinato da specifico provvedimento della Giunta comunale.

4. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia.

Art. 4
Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, il Comune nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5
Presentazione e ammissione delle domande di contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del Comune secondo il modello allegato - indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il

contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una eventuale graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

3. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruitive).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso dal Comune.

3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di Mezzana usufruiscono del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Mezzana è esonerata da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.
